Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 14 del 21 Giugno 2021

1. CAMERE DI COMMERCIO - DIRITTO ANNUALE 2021 - Pagamento entro il 30 giugno

Per tutti i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno e le società con proroga di bilancio e/o con esercizio non coincidente con l'anno solare, il pagamento deve essere effettuato entro la scadenza del primo acconto delle imposte sul reddito, ovvero:

- entro il 30 giugno 2021, senza alcuna maggiorazione;
- oppure entro il **30 luglio 2021** con la maggiorazione dello 0,40%.

Le nuove imprese, le unità locali e i soggetti R.E.A. iscritti nel corso dell'anno 2021 **sono tenuti al pagamento del diritto annuale al momento del deposito della domanda** (tramite ComUnica, con addebito su conto prepagato) o, nei successi trenta giorni, tramite versamento **con modello F24.**

Per quanto riguarda gli **importi**, ricordiamo che il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 12 marzo 2020, ha autorizzato - **per il triennio 2020-2022** - l'**incremento del 20%** degli importi dovuti a titolo di diritto annuale a 82 Camere di Commercio, che con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti.

Ricordiamo, infine, che è disponibile un **sito Internet dedicato** dove è possibile:

- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l'importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

LINK:

Per scaricare il testo di una tabella riassuntiva con riportati gli IMPORTI dovuti clicca qui.

LINK

Per accedere al sito dedicato clicca qui.

2. START-UP INNOVATIVE - Deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti

Si ricorda che entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice civile (cioè i casi in cui lo statuto sociale preveda un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio), le start up innovative, dopo aver aggiornato il profilo personalizzato sull'apposito portale, devono depositare presso il Registro delle Imprese la dichiarazione di mantenimento dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012.

L'adempimento **presuppone sempre l'approvazione del bilancio**; non è, infatti, possibile depositare la dichiarazione se il bilancio di esercizio non è stato approvato.

La conferma dei requisiti di start up innovativa è **condizione fondamentale per il godimento delle agevolazioni previste dalla normativa**. La legge prevede, infatti, che la mancata conferma dei requisiti nei termini previsti è equiparata alla perdita degli stessi con conseguente cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale.

Ai fini della conferma dei requisiti occorre sempre allegare l'autocertificazione del legale rappresentante, in formato .pdf/A, attestante il mantenimento dei requisiti posseduti.

L'adempimento - **esente dal pagamento dei diritti di segreteria e imposta di bollo** - può essere eseguito con il programma FEDRA o con STARWEB - DIRE, selezionando "*Variazione*" e come tipo pratica "*Aggiornamento informazioni e conferma requisiti Start up innovativa*".

LINK:

Per accedere al portale dedicato clicca qui.

3. D.L. N. 80/2021 - DECRETO RECLUTAMENTO - Le nuove regole per i concorsi pubblici

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 9 giugno 2021, il **Decreto legge 9 giugno 2021**, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

Sono tre i pilastri su cui è fondato il tanto atteso Piano di Ripresa e Resilienza: **governance**, **semplificazione** e **reclutamento**.

Il c.d. "Decreto reclutamento", finalizzato a implementare e rafforzare il capitale umano della Pubblica Amministrazione, ha due obiettivi dichiarati:

- definire percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento dei profili tecnici e gestionali necessari ai traquardi prefissati dal PNRR;
- porre le premesse normative per la riforma della P.A. e della Giustizia, indispensabili al PNRR.

Si tratta di **19 articoli**, divisi in **due titoli**:

- modalità speciali per il reclutamento del PNRR e assunzioni a completamento della governance del PNRR
- assunzioni per la transizione digitale e la giustizia

Il nuovo testo normativo – **in vigore dal 10 giugno 2021** - va ad aggiungersi alla riforma dettata dall'**art. 10 del D.L. n. 44/2021** sulla semplificazione dei concorsi pubblici, e punta ad innestare nuove forze nella Pubblica Amministrazione, assicurando l'osmosi tra pubblico e privato e maggior fluidità nei percorsi di carriera, così da rendere più allettante per i giovani l'ingresso nella P.A.

Le norme introdotte definiscono percorsi veloci, trasparenti e rigorosi per il reclutamento di profili tecnici e gestionali necessari e pongono le premesse normative per la realizzazione delle due riforme trasversali previste dal PNRR: la pubblica amministrazione e la giustizia.

Il suddetto decreto prevede che «al di fuori delle **assunzioni** di personale già espressamente previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR) presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il **reclutamento** di **personale** specificamente destinato a realizzare i **progetti** di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto» (art. 1, comma 1).

I contratti avranno durata di 36 mesi, rinnovabili fino al 2026 se l'amministrazione ha raggiunto gli obiettivi del PNRR.

Per non disperdere il patrimonio umano che sarà costruito grazie alle assunzioni e la formazione di personale dei prossimi anni, è prevista una **riserva del 40%** nei futuri concorsi pubblici, per coloro che hanno contribuito alla realizzazione del PNRR.

Sul **portale reclutamento** di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono istituiti **due distinti elenchi** ai quali possono iscriversi, rispettivamente:

a) professionisti ed esperti per il conferimento incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo;

b) personale in possesso di un'**alta specializzazione** per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.

Per **alta specializzazione** si intende il possesso della laurea magistrale o specialistica e **di almeno uno dei seguenti titoli**, in settori scientifici o ambiti professionali strettamente correlati all'attuazione dei progetti:

- a) dottorato di ricerca;
- b) documentata esperienza professionale continuativa, di durata almeno biennale, maturata presso enti e organismi internazionali ovvero presso organismi dell'Unione Europea (art. 1, comma 10).

Reclutamento di personale nelle amministrazioni assegnatarie di progetti (art. 7)

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto (e quindi entro il 10 luglio), il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dovrà indire un concorso per titoli ed esame orale per l'assunzione di **500 unità di personale non dirigenziale a tempo determinato**, per un periodo anche superiore ai 36 mesi (e comunque non oltre il 2026).

La funzione del personale reclutato sarà quella di coordinare, monitorare, gestire attuare e controllare la realizzazione del PNRR.

I profili professionali richiesti appartengono all'area economica, giuridica, informatica, statistico-matematica, ingegneria gestionale.

Ottanta unità saranno assegnate alla Ragioneria generale dello Stato che ne cura la formazione, e saranno ripartite poi tra le amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR.

I INK.

Per scaricare il testo del D.L. n. 80/2021 clicca qui.

I INK:

Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge dal sito del Governo clicca qui.

LINK:

Per scaricare le slide predisposte dal Dipartimento della Funzione pubblica clicca qui.

3.1. D.L. N. 80/2021 - IL PORTALE DEL RECLUTAMENTO - Funzionamento e ricerca di un logo

1) La domanda e l'offerta di lavoro nella Pubblica Amministrazione sarà gestita attraverso un portale digitale. Sul portale saranno visibili tutti i concorsi pubblici ordinari e le procedure di reclutamento straordinarie per il PNRR.

Una mappa interattiva georeferenziata permetterà di orientarsi tra i vari bandi.

Ci si potrà registrare al portale tramite SPID, CIE o Carta nazionale dei servizi (CNS); si dovrà inserire il proprio curriculum riempiendo l'apposito form, inviare la domanda di partecipazione al bando, pagare la tassa con PagoPa.

Sarà quindi possibile seguire la procedura di selezione pubblica dal momento dell'avvio fino alla pubblicazione della graduatoria finale.

Il portale è pensato per diventare una vera e propria "banca dati", cui le Pubbliche Amministrazioni potranno attingere, impostando il proprio reclutamento su profili professionali specifici e il cittadino potrà selezionare il concorso per le posizioni più attinenti al proprio curriculum.

Come specificato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, questo sito sarà una **porta di accesso unica per le Pubbliche Amministrazioni**. Il cittadino interessato potrà **monitorare un bando concorsuale** e **inserire il proprio curriculum** in un apposito form, se si vuol fare domanda e se si è in possesso dei titoli richiesti.

Come si evince dalla presentazione del Ministero, le sezioni principali del sito per il reclutamento nella Pubblica Amministrazione saranno:

- 1. concorsi ordinari;
- 2. tirocini formativi;
- 3. procedure "fast track" PNRR;
- 4. mobilità tra amministrazioni UE.

Il Portale sarà una banca dati dei fabbisogni, delle competenze e dei profili del personale pubblico. Le 33mila amministrazioni italiane potranno impostare il reclutamento in base ai propri

fabbisogni di competenze, anche attraverso la creazione di *skillmatrix* (schede per la definizione delle caratteristiche dei profili professionali, delle competenze correlate e delle eventuali esperienze necessarie).

Chi aspira a lavorare nella P.A., a sua volta, sarà attratto dalle posizioni più aderenti al proprio curriculum e potrà scegliere in maniera più efficace e mirata le selezioni a cui partecipare.

Il Dipartimento della Funzione pubblica siglerà un Protocollo d'intesa con la rete delle professioni tecniche per creare banche dati specifiche dei professionisti iscritti agli Albi.

Allo stesso modo, **attiverà una partnership con Linkedin**, la più grande piattaforma di attrazione delle professionalità presente sul mercato, per amplificare le occasioni di lavoro nella Pubblica amministrazione e raggiungere in maniera mirata i professionisti che lavorano in Italia e nel mondo.

I progetti per la ripresa del Paese raggiungeranno così una platea molto più ampia.

Il Portale - che vedrà la luce entro l'estate con le prime funzionalità e poi andrà a regime, con il rilascio del sistema e la migrazione verso il cloud, entro il 2023 - diventerà così un luogo in cui progettare l'innovazione italiana: una piazza per reclutare le professionalità della P.A. e fotografare in tempo reale le competenze del capitale umano pubblico.

2) Manca un logo adatto per il nuovo portale, e pertanto è stato lanciato un concorso di idee #IoLogo.

Il concorso di idee è stato lanciato dal Dipartimento della Funzione pubblica ed è diretto ai creativi under 30 per la realizzazione di un logo originale, che rappresenti e renda immediatamente riconoscibile il Portale nazionale del reclutamento.

Si richiede un progetto grafico innovativo, che comunichi attraverso un logo e la sua immagine coordinata la filosofia della nuova "piazza" virtuale dove si incontrerà la domanda e l'offerta di lavoro pubblico.

Il Portale sarà la porta unica di accesso alla Pubblica amministrazione: conterrà sia i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato sia gli avvisi per il reclutamento a tempo determinato del personale necessario alla realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il logo sarà usato in locandine, manifesti e produzioni multimediali.

Il concorso si rivolge a studenti, laureati e diplomati nelle discipline di Grafica pubblicitaria, Design e Arti che, alla data di scadenza del bando, non abbiano compiuto il 30° anno di età.

Alla proposta di logo originale che si classificherà prima nella graduatoria sarà riconosciuto un premio di 3.000 euro.

Le proposte, in forma singola o associata, dovranno pervenire **entro il 7 luglio 2021**, via PEC, al seguente indirizzo: <u>protocollo dfp@mailbox.governo.it</u>

LINK:

Per saperne di più sul logo clicca qui.

4. D.L. N. 82/2021 - Pubblicato il decreto legge che istituisce L'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE per proteggere l'Italia dagli attacchi informatici

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno scorso, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno 2021, il **decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale*".

Il provvedimento **completa la strategia di cyber-resilienza nazionale**, avviata con la disciplina sul perimetro cibernetico, e accresce, attraverso la promozione della cultura della sicurezza cibernetica, la consapevolezza del settore pubblico, privato e della società civile sui rischi e le minacce cyber.

Lo scopo del provvedimento legislativo è quello di **fronteggiare il rischio cibernetico** che oggi rappresenta uno dei principali rischi per la sicurezza nazionale.

La strategia governativa passa attraverso l'individuazione di una **nuova governance** che avrà il compito di individuare piani d'azione e decisioni per la sicurezza cibernetica.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri verrà istituito il **Comitato interministeriale per la cybersicurezza** con funzioni di consulenza, proposta e deliberazione ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

Il Comitato avrà, quindi, il compito di affiancare l'opera del Consiglio dei Ministri nelle scelte strategiche, ma anche quello di suggerire all'esecutivo le azioni da intraprendere nell'attuazione di politiche tese a garantire la sicurezza nazionale.

Oltre al Comitato interministeriale per la Cybersecurity il decreto all'art. 8 prevede l'istituzione del **Nucleo per la cybersicurezza**, a supporto del Presidente del Consiglio dei ministri nella materia della cybersicurezza, per la cura degli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

Tale ente sarà istituito presso l'Agenzia per la cybersicurezza la quale costituisce la principale novità del Decreto in esame. L'art. 7 del decreto istituisce, infatti, l'**Agenzia Nazionale per la Cybersecurity** la quale avrà natura giuridica di diritto pubblico.

L'Agenzia **opererà sotto la responsabilità del Presidente del Consiglio dei ministri** e dell'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e in stretto raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

Tra i suoi compiti quello di esercitare le funzioni di Autorità nazionale in materia di cybersecurity, a tutela degli interessi nazionali e della resilienza dei servizi e delle funzioni essenziali dello Stato da minacce cibernetiche, ma soprattutto sviluppare capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento e mitigazione, per far fronte agli incidenti di sicurezza informatica e agli attacchi informatici.

L'Agenzia assumerà inoltre la funzione di **interlocutore unico nazionale** per i soggetti pubblici e privati, e si interfaccerà con il **"Centro europeo di competenza per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca**" di recente istituzione, concorrendo ad aumentare l'autonomia strategica europea nel settore.

Recentemente il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, ha affermato che "*abbiamo il 93-95% dei server della Pubblica amministrazione non in condizioni di sicurezza*". È quindi necessario un cambio di passo, in un mondo dove i dati sono diventati uno dei beni più preziosi e remunerativi.

Il Decreto, poi, individua l'Agenzia come principale Ente in materia di cybersecurity al quale passano le numerose competenze prima attribuite ad altri organi e in particolare quelle che erano state attribuite:

- a) al Ministero dello Sviluppo Economico in materia di sicurezza cibernetica;
- b) alla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica;
- c) al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS);
- d) all'Agenzia dell'Italia digitale (AgID).

LINK:

Per scaricare il testo del D.L. n. 82/2021 clicca qui.

LINK

Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge dal sito del Governo clicca qui.

5. D.L. N. 83/2021 - E-COMMERCE - Pubblicato il decreto legislativo che recepisce la direttiva (UE) 2017/2455 - Nuove norme europee sull'IVA in vigore dal 1° luglio

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021, il **Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83**, di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) n. 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 in materia di **imposta sul valore aggiunto** per le prestazioni di servizi e le **vendite a distanza di beni**.

La normativa europea in materia fa parte del **pacchetto e-commerce**, che ha l'obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell'e-commerce transfrontaliero.

Le disposizioni del nuovo decreto si applicano alle operazioni, disciplinate dal decreto stesso, effettuate a partire **dal 1º luglio 2021.**

Il decreto introduce l'art. 2-bis al D.P.R. n. 633/1972, rubricato "Cessioni di beni facilitate dalle interfacce elettroniche", in base al quale le cessioni di beni come:

- le **vendite a distanza intracomunitarie** e le **cessioni di beni** con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'UE;
- le **vendite a distanza** di **beni importati** da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro,
- si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di **un'interfaccia elettronica**, quale un mercato virtuale, una piattaforma, uri portale o mezzi analoghi.

Con l'articolo 2 si provvede all'aggiunta dell'articolo 38-bis al D.L. n. 331/1993, convertito dalla L. n. 427/1993, con il quale si definisce le "**vendite a distanza**".

Per "vendite a distanza intracomunitarie di beni" si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (comma 1).

Per "vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi" si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella **spedizione dei beni**, da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell'Unione europea a destinazione di persone fisiche non soggetti d'imposta o a destinazione dei soggetti nei cui confronti sono effettuate **cessioni non imponibili** ai sensi dell'art. 72, D.P.R. n. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa (comma 2).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

6. CERTIFICATO COVID DIGITALE DELL'UE - Pubblicato il Regolamento UE in vigore dal 1° luglio 2021

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 211 del 15 giugno 2021, il **REGOLAMENTO (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021**, che stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati COVID-19 interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari.

Il presente regolamento:

- a) contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato;
- b) fornisce la **base giuridica per il trattamento dei dati personali** necessari per rilasciare tali certificati e per il trattamento delle informazioni necessarie per verificare e comprovare l'autenticità e la validità di tali certificati nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679.

Con **Regolamento (UE) 2021/954** si stabilisce che gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di Paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.

Il Regolamento si applica dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022.

QUALCHE DETTAGLIO

- 1) Il «**certificato COVID digitale dell'UE**» è un certificato interoperabile contenente informazioni sulla vaccinazione, sul risultato di un test o sulla guarigione del loro titolare, che viene rilasciato nel contesto della pandemia di COVID-19 in conformità delle disposizioni dettate con il Regolamento (UE) 2021/953.
- 2) Il quadro del "certificato COVID digitale dell'UE" consente il rilascio, la verifica e l'accettazione transfrontaliere di uno qualunque dei seguenti certificati:
- a) un certificato comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato (**certificato di vaccinazione**);
- b) un certificato comprovante che il titolare è stato sottoposto a un test NAAT o a un test antigenico rapido figurante nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 stabilito sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021, effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato nello Stato membro che rilascia il certificato e indicante il tipo di test, la data in cui è stato effettuato e il risultato del test (**certificato di test**);

c) un certificato comprovante che, successivamente a un risultato positivo di un test NAAT effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato, il titolare risulta guarito da un'infezione da SARS-CoV-2 (certificato di guarigione).

3) Il certificato è rilasciato **gratuitamente**.

Il titolare ha diritto di chiedere il rilascio di un nuovo certificato se i dati personali figuranti nel certificato originale non sono, o non sono più, esatti o aggiornati, anche per quanto riguarda la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare, o se il certificato originale non è più a sua disposizione. In caso di perdita ripetuta possono essere addebitate tariffe adeguate per il rilascio di un nuovo certificato.

4) Il presente certificato **non è un documento di viaggio** e non costituisce una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione.

I dati scientifici relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione dalla COVID-19 continuano a evolvere, anche alla luce delle nuove varianti del virus che destano preoccupazione. Pertanto, prima di mettersi in viaggio, verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione.

- 5) Gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare un certificato di vaccinazione per un vaccino anti COVID-19 il cui utilizzo non è autorizzato nel loro territorio.
- 6) Fatta salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica, qualora accettino certificati di vaccinazione, certificati di test che attestano un risultato negativo o certificati di guarigione, gli Stati membri si astengono dall'imporre ulteriori restrizioni alla libera circolazione, quali ulteriori test in relazione ai viaggi per l'infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l'autoisolamento in relazione ai viaggi, a meno che non siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di COVID-19, anche tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dall'ECDC sulla base della raccomandazione (UE) 2020/1475.
- 7) I certificati COVID-19 **rilasciati da uno Stato membro prima del 1º luglio 2021** sono accettati dagli altri Stati membri fino al 12 agosto 2021 se contengono i campi di dati di cui all'allegato.
- 8) Se uno Stato membro non è in grado di rilasciare i certificati di cui sopra, in un formato conforme al presente regolamento al 1º luglio 2021, ne informa di conseguenza la Commissione e gli altri Stati membri.

LINK:

Per scaricare il testo del regolamento (UE) 2021/953 clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del regolamento (UE) 2021/954 clicca qui.

7. CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 - PUBBLICATO IL D.P.C.M. - Operativo il sito dedicato dal quale scaricare il green pass italiano

Previsto dal comma 10 dell'art. 9 del D.L. n. 52 del 22 aprile 2021 (c.d. "Decreto Riaperture"), è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021, il **D.P.C.M. 17 giugno 2021**, recante "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».

Il decreto - emanato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali - definisce le **modalità di rilascio delle Certificazioni verdi digitali COVID-19** che faciliteranno la partecipazione ad eventi pubblici, l'accesso alle strutture sanitarie assistenziali (RSA) e gli spostamenti sul territorio nazionale.

Con la pubblicazione di tale decreto si realizzano le condizioni per l'operatività del Regolamento Ue sul "Green Pass", che a partire dal prossimo 1° luglio garantirà la piena interoperabilità delle certificazioni

digitali di tutti i Paesi dell'Unione. In tal modo, sarà assicurata la piena libertà di movimento sul territorio dell'Unione a tutti coloro che avranno un certificato nazionale valido.

Tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate fino al 17 giugno saranno rese disponibili entro il 28 giugno e saranno disponibili per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Operativo – a decorrere dal 17 giugno 2021 - anche il **sito dedicato** dal quale sarà anche possibile scaricare il green pass italiano Covid-19.

Il **certificato verde**, comunemente chiamato "*green pass*", attesta lo stato di avvenuta vaccinazione contro il Covid-19, lo stato di avvenuta guarigione dall'infezione o il fatto di aver effettuato un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus.

La piattaforma nazionale **Digital Green Certificate** (DGC) emette e valida il certificato verde. Il certificato verde viene prodotto in tre casi:

- quando viene somministrato il vaccino,
- quando viene effettuato il test antigenico rapido o molecolare con esito negativo,
- nel caso in cui un medico attesta che la persona è guarita dal Covid-19.

Il certificato verde, nelle tre forme (avvenuta vaccinazione, avvenuta guarigione o test negativo) riporta cognome e nome della persona a cui fa riferimento, data di nascita, malattia o «agente bersaglio» (Covid-19), struttura che ha rilasciato la certificazione (Ministero della Salute), identificativo univoco della certificazione verde (si tratta del codice alfanumerico univoco attribuito automaticamente dalla piattaforma).

Il Green pass può essere consultato dalla persona interessata dal **sito dedicato**, sia accedendo con identità digitale (SPID o CIE) sia con «autenticazione a più fattori»; tramite **fascicolo sanitario elettronico**, **App Immuni**, **App IO**, **Sistema TS** (per il tramite dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei farmacisti e degli altri medici delle aziende sanitarie, **Uffici di sanità marittima**, **aerea e di frontiera (USMAF)**, Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile (SASN) autorizzati alla funzione del Sistema tessera sanitaria). Nel caso una struttura pubblica del Servizio sanitario regionale, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico USMAF (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) o SASN (Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'Aviazione civile) dovesse comunicare alla piattaforma nazionale la positività al Covid-19 di una persona vaccinata o guarita dal virus, la piattaforma **genererebbe una revoca del Green pass** eventualmente già rilasciato alla persona e ancora in corso di validità, «inserendo gli identificativi univoci nella lista delle certificazioni revocate e comunicandoli al gateway europeo». Sempre in tale ipotesi la piattaforma invierebbe all'interessato una notifica della revoca.

Ulteriori approfondimenti li puoi trovare più avanti nella sezione "Lo sapevi che ...".

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

LINK

Per accedere al sito dedicato clicca qui.

8. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Semplificate e velocizzate le procedure di affidamento degli appalti pubblici

L'articolo 51 del D.L. n. 77/2021 reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020 (c.d. decreto-legge "semplificazioni"), convertito dalla L. n. 120 del 2021 che riguardano essenzialmente le procedure di affidamento degli appalti pubblici.

Le novità più importanti introdotte sono le seguenti:

- vengono semplificate le modalità di affidamento per l'aggiudicazione dei **contratti pubblici sotto soglia** e per **procedere con affidamenti diretti**;
- viene prevista la possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando;
- viene prevista la semplificazione in materia di verifiche antimafia e di protocolli di legalità;
- viene incentivato il **ricorso alla soluzione stragiudiziale delle controversie** relative alla esecuzione degli appalti, **tramite il collegio consultivo tecnico**, a pena di rilevanti conseguenze in punto spese di lite nell'eventuale contenzioso giurisdizionale.

In particolare, alla **lettera a)**, punto 1, del comma 1, vengono **prorogate dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023** le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

Si ricorda che tali procedure riguardano, in sintesi, modalità di affidamento semplificate per il sotto soglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando).

Al **punto 2** si conferma l'affidamento diretto **per i lavori fino a 150.000 euro** e si eleva a 139.000 euro il limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura).

Alla lettera c) – con una modifica all'art. 3 del D.L. n. 76/2020 - si dispone la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità consentendo così alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.

La **lettera e)** apporta modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, recante la **disciplina del Collegio consultivo tecnico**. In particolare, al punto 1) si prorogano al 30 giugno 2023 tutte le previsioni ivi contenute, in scadenza al 31 dicembre 2021.

Al **punto 2)** si modifica il comma 2 precisando che le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti del collegio individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti.

Al **punto 3)**, al fine in rafforzare il valore delle determinazioni assunte dal Collegio consultivo tecnico, nonché la loro efficacia conformativa, si modifica il comma 3, stabilendo che laddove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.

Al **punto 5)** si dispone l'inserimento nell'articolo 6 del **nuovo comma 8- bis**, con il quale si prevede che, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite **Linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico**, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.

Infine, si stabilisce che con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un **Osservatorio permanente** per assicurare il monitoraggio sull'attività dei collegi consultivi tecnici, al quale ciascun Presidente dei predetti collegi è tenuto a trasmettere gli atti di nomina e le determinazioni assunte dal collegio entro cinque giorni dall'adozione.

Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

8.1. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Modifiche al D.L. n. 32/2019 ("Sblocca Cantieri")

L'articolo 52 del D.L. n. 77/2021 reca una serie di modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. "*Decreto Sblocca Cantieri*") e detta le prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti.

Alla lettera a), si dispone la proroga - dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 - delle norme riquardanti:

- le procedure previste a favore dei comuni non capoluogo di provincia per acquisti di lavori, servizi e forniture (con esclusione degli acquisti per gli interventi contenuti nel PNRR e nel PNC);
- la sospensione del divieto di appalto congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori (cd "appalto integrato");
- la sospensione dell'obbligo di scelta dei commissari aggiudicatori "esterni" tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
- la procedura che dispone l'esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti partecipanti alla gara aperta;
- la restrizione dei casi in cui è richiesto il parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 100 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche; per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro si prescinde dall'acquisizione del parere;
- l'introduzione della verifica preventiva dell'interesse archeologico tra le riserve in materia di accordo bonario:
- gli affidamenti di opere con il finanziamento della sola progettazione e di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria con la sola redazione della progettazione definitiva;
- l'approvazione da parte del soggetto aggiudicatore delle varianti ai progetti definitivi per le infrastrutture strategiche.

Si dispone, inoltre, la **proroga fino al 31 dicembre 2023** all'obbligo:

- di indicazione della terna di subappaltatori;
- delle verifiche in sede di gara sui motivi di esclusione dell'operatore, anche a carico del subappaltatore.

L'articolo 52 prevede, inoltre, l'abrogazione della norma (art. 1, comma 2 del D.L. n. 32/2019) che prevede la presentazione da parte del Governo della relazione al Parlamento sugli effetti delle sospensioni sperimentali di norme del Codice previste dall'art. 1 del D.L. 32/2019 per gli anni 2019 e 2020.

Vengono infine **prorogate per tutto il 2023** le seguenti misure:

- 1) possibilità per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Dette opere saranno poi considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione;
- 2) possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione, sulla base di un progetto definitivo "alleggerito" e possibilità di iniziare i lavori a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
- 3) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche, una volta approvato il progetto definitivo dal CIPE, la possibilità per i soggetti aggiudicatori di approvare direttamente le eventuali varianti, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato; in caso contrario, dovranno tornare al CIPE per l'approvazione.

8.2. D.L. N. 77/2021 - DECRETO SEMPLIFICAZIONI - Semplificazioni in materia di acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR

L'articolo 53 del D.L. n. 77/2021 - rubricato "Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici" - prevede alcune semplificazioni con riguardo agli acquisiti dei beni e dei

servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR al fine di assicurare che gli acquisti di tali beni e servizi possa avvenire in maniera rapida ed efficace.

In particolare, il **comma 1** prevede il ricorso al solo **affidamento diretto** per tutti gli appalti volti all'approvvigionamento di tali beni e servizi fino al raggiungimento della soglia comunitaria.

Il ricorso a tale procedura è inoltre sempre ammesso anche qualora ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento.

Il **comma 2**, stabilisce, sempre a fini di semplificazione e accelerazione, che le amministrazioni che debbono procedere con la fornitura dei relativi beni e servizi informatici, possano stipulare immediatamente il relativo contratto, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti. L'autocertificazione consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti relativi ai beni, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le verifiche successive ai fini del comprovato possesso dei requisiti da completarsi entro sessanta giorni.

I **commi 3 e 4**, al fine di consentire al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri di coordinare gli acquisti ICT strettamente finalizzati alla realizzazione del PNRR, garantendo il rispetto del cronoprogramma dei singoli progetti, nonché la coerenza tecnologica e infrastrutturale dei progetti di trasformazione digitale, attribuisce al Dipartimento stesso la possibilità di rendere pareri obbligatori e vincolanti sugli elementi essenziali delle procedure di affidamento, potendo indirizzare le amministrazioni aggiudicatrici con prescrizioni riguardanti l'oggetto, le clausole principali, i tempi e le modalità di acquisto.

Il **comma 5** reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, si prevede che tutte le informazioni che costituiscono gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all'aggiudicazione e all'esecuzione di lavori, opere, servizi e forniture relativi all'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico sono **gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell'ANAC** attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse.

L'ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati.

Detta Banca dati – sostituendosi alla Banca dati nazionale degli operatori economici gestita dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) – diviene quindi l'unico mezzo attraverso cui verrà acquisita la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti.

A tale fine, viene affidato alla stessa Autorità il compito di individuare, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il MIMS e con l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca Dati de qua, i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, nonché' i criteri e le modalità relative all'accesso e al funzionamento di detta Banca dati.

Il comma in questione interviene, inoltre, sulla disciplina del **fascicolo virtuale dell'operatore economico**, istituito presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Viene qui precisato che in tale fascicolo virtuale debbono essere presenti:

- i dati necessari alla verifica dell'assenza di motivi di esclusione,
- l'attestazione SOA per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché
- i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione che l'operatore economico è tenuto a caricare.

Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare, fermo restando che i dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

9. ENTI DEL TERZO SETTORE - Erogazioni liberali a favore di una fondazione estera - Ambito di applicazione

In attesa che diventi operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'agevolazione della detrazione di un importo pari al 30 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli enti del Terzo settore non commerciali (prevista dall'art. 83, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 117/2017) risulta applicabile esclusivamente agli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore quali: ONLUS, OdV e APS.

A decorrere dalla fine del periodo transitorio, l'agevolazione troverà applicazione **a tutti gli enti che si qualificano quali ETS**.

In vigenza del periodo transitorio, l'agevolazione **si applica anche alla fondazione "non residente"** se ha il possesso della qualifica di ONLUS (articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460), di ODV (legge 11 agosto 1991, n. 266) nonché di APS (legge 7 dicembre 2000, n. 383).

Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 406 del 16 giugno 2021.

Relativamente alle ONLUS, l'Agenzia ricorda che con circolare 26 giugno 2006, n. 24/E, è stato precisato che ricorrendo tutti i requisiti di cui al citato articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460 del 1997, **nulla osta al riconoscimento della qualifica di ONLUS in favore degli enti residenti all'estero** e, quindi, alla possibilità che gli stessi siano ammessi a beneficiare del relativo regime agevolativo.

Tale principio **può essere esteso anche allo stesso modo alle fondazioni estere**, in quanto in attuazione dei criteri impartiti dalla legge delega n. 662 del 1996, il decreto legislativo n. 460 del 1997, all'articolo 10, comma 1, individua positivamente i soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS, stabilendo che, ricorrendone i presupposti, "*Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società' cooperative e gli altri enti di carattere privato con o senza personalità giuridica*" (cfr. circolare del 26 giugno 1998, n. 168).

Per ottenere la qualifica di ONLUS si ritiene, pertanto, necessaria da parte della fondazione non residente, l'iscrizione nell'Anagrafe unica delle ONLUS, presso l'Agenzia delle Entrate.

Ottenuta la qualifica di ONLUS con l'iscrizione nella predetta Anagrafe, l'ente interessato potrà fruire, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 104, comma 1 del CTS dell'agevolazione recata dall'articolo 83, commi 1 e 2, del CTS a condizione che siano rispettati tutti gli adempimenti prescritti anche in relazione alle modalità delle erogazioni liberali in denaro, ovvero tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (carte di debito, carte credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari) per la detraibilità/deducibilità delle erogazioni in commento (ai fini della tracciabilità) ed al rispetto delle disposizioni stabilite per i beni in natura dal decreto ministeriale 28 novembre 2019.

A decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, risulterà applicabile l'agevolazione di cui al citato articolo 83, commi 1 e 2, a tutti gli enti che si qualificano quali "ETS" che si iscrivono nel predetto RUNTS.

A tal fine, i soggetti interessati dovranno presentare "apposita domanda" utilizzando la modulistica disponibile sul portale del RUNTS ai sensi dell'articolo 34 comma 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020.

LINK:

Per scaricare il testo della risposta n. 406/2021 clicca qui.

10. CONTRATTI DI CONTI DI MONETA ELETTRONICA E DI CONTI DI PAGAMENTO - Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate sull'applicazione dell'imposta di bollo

Poichè i servizi resi con le carte di pagamento sono sostanzialmente analoghi a quelli che possono essere resi tramite il conto di pagamento, la disposizione agevolativa recata dall'art. 2, comma 150, della legge n. 662 del 1996, che prevede l'applicazione dell'imposta fissa di bollo ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso, risulta applicabile anche per i contratti dei conti di pagamento.

Resta pienamente applicabile l'**esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto** prevista dall'art. 28 della Tabella Allegata al d.P.R. n. 642 per i «*Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 126 - viciesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».*

E' quanto stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la **risposta n. 412 del 16 giugno 2021**, ad un quesito posto da una Banca che svolge l'attività di emissione di moneta elettronica, come definita dall'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993 (TUB), e che rende prestazioni di servizi di pagamento, come definiti dagli artt. 1, comma 1, lett. b) e 2, comma 2, del d.lgs. n. 11 del 2010.

I sistemi di pagamento si sono nel tempo evoluti. La società istante dichiara, infatti, di mettere a disposizione della propria clientela soluzioni di pagamento che spaziano da quelle più tradizionali, rappresentate dalle carte prepagate nominative dotate di IBAN, a quelle più evolute digitalmente, come i conti di moneta elettronica (es. carte virtuali su smartphone, App, WebApp) e i conti di pagamento.

Tali prodotti consentono al cliente di effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati e sui marketplace digitali impartendo l'ordine di pagamento sui conti di moneta elettronica o sui conti di pagamento, con la medesima procedura prevista per le carte di pagamento; di trasferire denaro mediante Sepa Credit transfer (SCT) e Sepa Direct Debit (SDD), nonché di prelevare moneta presso gli sportelli automatici del Gruppo.

Ciò premesso, la Banca ha chiesto chiarimenti in merito all'applicabilità ai **servizi di pagamento** attivati attraverso i nuovi dispositivi di moneta elettronica (quali ad esempio le App mobile per smartphone) e ai **conti di pagamento**, delle disposizioni normative e delle relative interpretazioni in materia di imposta di bollo riguardanti i contratti relativi alle carte di pagamento.

In particolare, ha chiesto se sia applicabile la disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo cui **l'imposta fissa di bollo di euro 16,00 si applica ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso** (come avviene per i contratti stipulati mediante scambio di corrispondenza).

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è positiva: considerato che la normativa di settore riconosce che mediante la carta di pagamento e il conto di pagamento sono resi servizi riconducibili alla medesima tipologia, in entrambi i casi **l'imposta fissa di bollo di 16,00 euro va assolta solo in caso d'uso**, così come prevista dall'articolo 2, comma 150, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Dunque, **sui contratti dei conti di moneta elettronica** (ad esempio: carte virtuali su smartphone, App, WebApp), **l'imposta di bollo di euro 16,00 è dovuta solo in caso d'uso**; tali contratti sono infatti sono assimilabili a quelli relativi alle carte di pagamento a cui si applica la disposizione agevolativa recata dall'art. 2, comma 150 della L. n. 662 del 1996.

Da tener presente che tale norma è stata introdotta per incentivare le modalità di pagamento diverse dal denaro contante eliminando l'onere fiscale che avrebbe altrimenti gravato sul relativo contratto delle carte di pagamento.

I "conti di pagamento" sono, in sostanza, da considerare una evoluzione tecnologica delle "carte di pagamento", rappresentando di fatto la dematerializzazione della parte fisica di una carta di pagamento costituita dalla tessera plastificata; per questo motivo entrambe devono fruire della tassabilità **solo in caso d'uso** prevista per le carte di pagamento.

LINK:

Per scaricare il testo della risposta n. 412/2021 clicca qui.

11. PROSPETTI ATTESTANTI ASSEGNI VITALIZI - Chiarimenti sull'applicazione dell'imposta di bollo

Il prospetto e/o cedolino emesso dal Consiglio della Regione, quale sostituto d'imposta, certifica mensilmente l'erogazione della indennità e dell'assegno vitalizio e, quindi, svolge la funzione di quietanzare le somme che il Consiglio eroga, oltre che di indicare l'imponibile lordo, le trattenute di legge e l'importo netto da liquidare che viene accreditato, tramite il Tesoriere del Consiglio, sul conto corrente bancario di cui l'istante è il titolare.

Ciò premesso, i prospetti attestanti gli assegni vitalizi percepiti, vanno **ricompresi tra gli atti indicati nell'articolo 26 della Tabella allegata** al d.P.R. n. 642 del 1972 e, pertanto sono da considerarsi **esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto**.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la **risposta n. 419 del 18 giugno 2021** ad un interpello proposto da un consigliere regionale cessato dal mandato a cui il Consiglio regionale eroga mensilmente le indennità per le cariche elettive, ivi compresi gli assegni vitalizi dovuti in dipendenza della cessazione delle cariche medesime. A tale proposito viene rilasciato un **prospetto o cedolino** dal quale risultano l'imponibile loro, le trattenute di legge e l'importo netto che viene poi accreditato.

E' stato chiesto se su tali prospetti o cedolini sia o meno da applicare l'imposta di bollo.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate è negativa in quanto la fattispecie in questione va fatta rientrare tra gli atti ricompresi nell'articolo 26 della Tabella Allegata al D.P.R. n. 642 del 1972, nella quale si prevede l'esenzione dell'imposta di bollo in modo assoluto per le "Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato".

LINK:

Per scaricare il testo della risposta n. 419/2021 clicca qui.

12. DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - Accertamento della soglia minima di indebitamento e istruttoria prefallimentare

Per accertare il superamento della soglia minima dei debiti per la dichiarazione di fallimento, si deve far riferimento al complesso dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e accertati alla data in cui il Tribunale decide sull'istanza di fallimento.

Ricordiamo che l'ultimo comma dell'art. 15 della L. n. 267 del 1942 stabilisce che "Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1".

Tale norma – si legge nell'ordinanza - è stata dettata dal legislatore al fine di esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive: l'esigenza che alla data del fallimento consti un'esposizione debitoria di almeno 30.000 euro si configura, infatti, alla stregua di una condizione per la dichiarazione del fallimento e non di un fatto impeditivo, sicché il mancato superamento di tale limite non è oggetto di un onere probatorio a carico del fallendo, a mente dell'art. 2697, comma 2, cod. civ., ma deve essere riscontrato d'ufficio dal tribunale sulla base del complessivo contenuto degli atti dell'istruttoria prefallimentare. Ne consegue che ogni eventuale incertezza in merito al ricorrere di questa condizione, non risolvibile sulla base dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, impedisce la declaratoria di fallimento.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. I Civile, con l'ordinanza n. 17216/2021, depositata il 16 giugno 2021.

Già la stessa Corte di Cassazione, Sez. VI, con l'ordinanza n. 14727 del 19 luglio 2016, avverso il rigetto di una Corte di Appello del reclamo proposto dal titolare di una ditta individuale avverso la sentenza con cui un Tribunale aveva dichiarato il fallimento del reclamante valutato il superamento della soglia di fallibilità in base alle risultanze dello stato passivo, anziché in base all'istruttoria prefallimentare, aveva a suo tempo precisato come l'articolo 15, ultimo comma, L.F. preveda espressamente che il superamento dell'ammontare minimo dei debiti scaduti e non pagati al quale è subordinata la dichiarazione di fallimento debba risultare dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, escludendo la possibilità di avvalersi di accertamenti successivi effettuati in sede di verifica dello stato passivo.

Ricorda la Corte che tale interpretazione, imposta dal tenore letterale della norma, trova conferma nella relazione ministeriale al D.Lgs 9 gennaio 2006, n. 5, la quale evidenzia la funzione deflattiva della norma in esame, volta ad evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i costi delle stesse superino i ricavi distribuibili ai creditori.

La relazione sottolinea inoltre come la norma in questione eviti d'interferire con il profilo dell'accertamento dello stato d'insolvenza, quale presupposto oggettivo del fallimento, con ciò intendendo affermare che la sussistenza di una situazione debitoria inferiore ai trentamila euro sfugge ad ogni ulteriore verifica in sede fallimentare, anche in rapporto allo stato d'insolvenza riscontrabile in sede di accertamento dello stato passivo, dovendo essere valutata **esclusivamente in sede prefallimentare**, ai fini della dichiarazione o meno del fallimento.

I INK:

Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 17216/2021, clicca qui.

LINK

Per scaricare il testo dell'ordinanza n. 14727/2016 clicca qui.

13. NUOVO PORTALE ANPR - Servizio richiesta "Rettifica dati"

Il Ministero dell'Interno, con la **Circolare n. 32 del 11 giugno 2021**, informa i Comuni che sul portale ANPR è arrivata a conclusione, con esiti positivi, la fase di sperimentazione, introdotta per alcuni Comuni, che ha consentito ai cittadini, in possesso di CIE, CNS o SPID, di prendere visione dei dati registrati nella propria scheda anagrafica ed, in presenza di eventuali errori, di chiederne infine, la correzione al comune di residenza.

A seguito della sperimentazione, su segnalazione di alcuni Uffici Anagrafe, è stata introdotta una specifica funzione che consente l'immediato rigetto delle domande irricevibili così come descritte nelle nuove linee guida allegate alla circolare.

A decorrere **dal 24 giugno** il servizio sarà esteso a tutti i Comuni con la sola eccezione dei Comuni di Roma e Napoli, per i quali, in considerazione delle dimensioni demografiche e del contesto organizzativo degli stessi, l'avvio del servizio è procrastinato ad altra data.

A tale scopo il prossimo 22 giugno, dalle ore 11.00 alle ore 12.30, si svolgerà il seminario di approfondimento intitolato "Servizio di rettifica dei dati: le richieste di rettifica trasmesse dai cittadini", rivolto agli operatori di anagrafe dei Comuni, organizzato nell'ambito della collaborazione tra questo Ministero, la Scuola Nazionale dell'Amministrazione e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

LINK:

Per scaricare il testo della circolare n. 32/2021 e dei suoi allegati clicca qui.

LINK:

Per accedere al nuovo portale clicca qui.

14. BONUS FILTRI E DEPURATORI D'ACQUA 2021 - Direttive dall'Agenzia delle Entrate su come ottenere lo sconto del 50% - Approvato il modello di comunicazione

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il **provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021** riguardante la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, di cui all'articolo 1, commi 1087 e 1089, della **legge 30 dicembre 2020, n. 178** (Legge di Bilancio 2021).

La norma citata ha previsto, allo scopo di **razionalizzare l'uso dell'acqua** e **ridurre il consumo di contenitori di plastica**, un **credito d'imposta nella misura del 50 per cento** delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 per l'acquisto e l'installazione di sistemi di **filtraggio**, **mineralizzazione**, **raffreddamento** e/o **addizione di anidride carbonica** alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore:

- per le persone fisiche non esercenti attività economica, a **1.000 euro** per ciascuna unità immobiliare e,
- per gli altri soggetti, a **5.000 euro** per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Con il citato provvedimento del 16 giugno 2021 è stato anche approvato il **modello di comunicazione** che i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge per accedere al credito d'imposta in questione devono trasmettere - **esclusivamente con modalità telematiche** - all'Agenzia delle Entrate **dal 1º febbraio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili.**

LINK:

Per scaricare il testo del provvedimento, del modulo di comunicazione e delle relative istruzioni e specifiche tecniche clicca qui.

15. BONUS VACANZE 2021 - Aggiornata la GUIDA dell'Agenzia delle Entrate

Il D.L. n. 34/2020 (c.d. decreto "*Rilancio*") ha istituito il "**tax credit vacanze**", un "**bonus vacanze**" da richiedere entro il 31 dicembre 2020, in favore delle famiglie **con ISEE** (*Indicatore della Situazione Economica Equivalente*) in corso di validità **non superiore a 40.000 euro**, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast, nonché per il pagamento di servizi offerti dalle agenzie di viaggi e tour operator (novità introdotta dal decreto legge n. 73/2021 (decreto "Sostegni-bis").

Il D.L. n. 183/2020 (c.d. decreto "*Milleproroghe*"), convertito dalla L. n. 21/2021, ha **prorogato al 31 dicembre 2021** il termine di utilizzo dell'agevolazione.

Pertanto, chi ha richiesto il bonus dal 1º luglio al 31 dicembre 2020 ha tempo per utilizzarlo fino al **31** dicembre 2021. Può usufruirne un solo componente per nucleo familiare, anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.

L'importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

- **500** euro per nucleo composto da più di due persone,
- **300** euro per nucleo familiare composto da due persone,
- **150** euro per quello composto da una sola persona.

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, nell'area tematica dedicata, la **GUIDA AGGIORNATA** su come richiedere il bonus. Inoltre, all'interno del cassetto fiscale dell'area riservata è possibile visualizzare la notifica di avvenuto utilizzo.

La richiesta del bonus vacanze può essere effettuata, **tramite l'App IO**, da uno dei componenti del nucleo familiare, in possesso di identità digitale SPID o di Carta di identità elettronica (CIE 3.0):

I TNK:

Per scaricare il testo della GUIDA aggiornata clicca qui.

16. FORUM PA 2021 - Presentata la ricerca sul lavoro pubblico - Quadro impietoso

Personale in calo nella Pubblica amministrazione ad eccezione del comparto sanitario. Meno lavoratori pubblici rispetto agli altri Paesi europei e **una P.A. "anziana"**, con un'età media di 50 anni.

Sono alcuni dati emersi dalla ricerca sul lavoro pubblico presentata a **FORUM PA 2021**, la manifestazione che **dal 21 al 25 giugno** ospiterà oltre 200 eventi in streaming sul tema guida "Connettere le energie vitali del Paese", attorno alle missioni, agli obiettivi e agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il rapporto rileva, inoltre, che **si investe poco in formazione e competenza**, con un impiego complessivo, nel 2019, di 110 milioni in meno rispetto a 10 anni fa.

La Pubblica Amministrazione italiana al 1º gennaio 2021 conta **3,2 milioni di dipendenti**, 31 mila in meno rispetto all'anno precedente (-0,97%), il minimo storico degli ultimi 20 anni.

Dopo il timido segnale di crescita del personale del 2019, nel 2020 il **blocco dei concorsi per l'emergenza sanitaria** e l'accelerazione dei pensionamenti non ha permesso al turnover di ritrovare un equilibrio.

La P.A. italiana si conferma vecchia (in media 50 anni di età), scarsamente aggiornata (mediamente 1,2 giorni di formazione per dipendente l'anno), in difficoltà ad offrire servizi adeguati a imprese e cittadini (il 76% degli italiani li considera inadeguati, mentre gli europei insoddisfatti sono il 51%), eppure chiamata ad essere il motore della ripresa.

LINK:

Per saperne di più sulla ricerca sul lavoro pubblico, clicca qui.

LINK:

Per saperne di più sul FORUM PA 2021, clicca qui.



1) INPS - AGGIORNATO IL MANUALE DI CLASSIFICAZIONE DEI DATORI DI LAVORO

A seguito di quanto disposto dall'art. 224 del D.L. n. 34/2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*"), convertito dalla L. n. 77/2020, che ha modificato l'art. 78 del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, l'ISTAT ha pubblicato un aggiornamento della classificazione delle attività economiche Ateco 2007, attribuendo specifici codici Ateco alle attività di **coltura idroponica e acquaponica**.

In considerazione di tale aggiornamento, l'INPS, con **messaggio n. 2185 del 7 giugno 2021**, ha reso noto di aver aggiornato il proprio manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali, integrandolo con l'aggiornamento delle attività economiche effettuato dall'ISTAT a ottobre 2020.

I INK:

Per scaricare il testo del messaggio INPS n. 2185/2021 con allegato il manuale aggiornato clicca qui.

2) 5 PER MILLE - ONLINE GLI ELENCHI AMMESSI ED ESCLUSI DELL'ANNO FINANZIARIO 2020

Eⁱ disponibile online l'elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi dalla destinazione del 5 per mille dell'anno finanziario 2020.

Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 10 giugno 2021.

L'elenco degli ammessi comprende in totale 69.151 enti, suddivisi per categoria.

In cima alla classifica si trovano gli enti del volontariato (49.491), a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (10.902), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (510), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (136) e gli enti gestori delle aree protette (24).

L'elenco degli enti ammessi e di quelli esclusi è consultabile online, nell'area tematica "5 per mille", insieme agli importi attribuiti.

LINK:

Per accedere agli elenchi clicca qui.

3) CONCORSO NOTAI - La Corte UE boccia il limite di 50 anni d'età

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Seconda Sezione, con la **sentenza del 3 giugno 2021 nella causa C-914/19**, ha stabilito che la normativa italiana (*Art. 1, comma 1, lett. b*), *L. n. 1365/1926*) che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l'accesso alla professione di notaio **è in contrasto con la disciplina eurounitaria** (*Art. 10 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea - TFUE; Art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; <i>Art. 6 paragrafo 1 della Direttiva 2000/78/CE*).

Detta disciplina ammette che si possano introdurre delle disparità di trattamento in base all'età, **purché siano giustificate dal perseguimento di determinati obiettivi**.

Il Governo italiano ha indicato come finalità perseguita quella di "garantire la stabilità dell'esercizio della professione di notaio per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato".

Secondo i giudici europei, il limite di 50 anni d'età non persegue tali obiettivi e, anzi, eccede quanto necessario per raggiungerli, circostanza che **spetta al giudice del rinvio verificare.**

I TNK:

Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.

4) TERZO SETTORE - RINNOVATI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Con decreto del 11 giugno 20201, sono stati **rinnovati i componenti del Consiglio Nazionale del Terzo Settore** istituito, ai sensi del Codice del Terzo Settore, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Il Consiglio Nazionale del Terzo Settore è presieduto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ed è composto da membri effettivi e supplenti con diritto di voto.

I componenti del Consiglio Nazionale del Terzo Settore rimangono in carica tre anni ed eleggono, a maggioranza assoluta, il vicepresidente.

La partecipazione al Consiglio dei componenti effettivi e supplenti è gratuita e senza rimborsi, indennità o compenso.

LINK:

Per conoscere i componenti del Consiglio nazionale clicca qui.

5) REDDITO DI EMERGENZA - PRESENTAZIONE NUOVE DOMANDE DAL 1º LUGLIO

Considerato che l'art. 36 del D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni bis") prevede che per l'anno 2021 sono riconosciute ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (Rem), relative alle **mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021**, oltre alle altre quattro mensilità previste dall'art. 12, del D.L. n. 41/2021, convertito dalla L. n. 69/2021 (c.d. "Decreto Sostegni"), l'INPS, con un **comunicato stampa del 15 giugno 2021**, ha reso noto che le domande di Reddito di Emergenza (REm) per le nuove quote di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 riconosciute dal decreto legge n. 73/2021 **potranno essere presentate all'Inps esclusivamente dal 1º luglio al 31 luglio 2021**.

I nuclei familiari, in possesso dei requisiti previsti, potranno presentare la domanda attraverso i seguenti canali:

• sito internet dell'Inps, autenticandosi con SPID, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di Identità Elettronica);

• qli Istituti di patronato.

Con apposito messaggio l'Istituto fornirà nei prossimi giorni ulteriori chiarimenti sui requisiti e sulle incompatibilità con altri benefici.



.... E' ATTIVO IL SITO UFFICIALE DAL QUALE SCARICARE LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19!

La **certificazione verde COVID-19**, di cui al **D.P.C.M. 17 giugno 2021**, è il documento digitale che faciliterà gli spostamenti in Italia e nel resto d'Europa è sarà valida a partire dal 1º luglio 2021 come *EU digital COVID certificate* europeo, di cui ai **Regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954** del 14 giugno 201.

La Certificazione verde COVID-19 potrà essere richiesta per partecipare a eventi pubblici, per accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in "zona rossa" o "zona arancione".

Per facilitare il rilascio di tale certificazione il Governo italiano ha **lanciato il sito ufficiale** a cui tutti i cittadini potranno accedere per scaricare le certificazioni associate alle vaccinazioni, alle guarigioni dal COVID-19 e ai tamponi negativi.

La Certificazione verde COVID-19 contiene un **codice a barre bidimensionale (QR code)** con una firma digitale del Ministero della Salute per impedirne la falsificazione. Il certificato può essere stampato.

Il documento sarà **in formato digitale**, ma potrà essere stampato e conservato **anche in versione cartacea**, a patto che il QR Code sia perfettamente leggibile.

Esso viene rilasciato (in quattro lingue: italiano, inglese, francese e tedesco) dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute e contiene un QR Code per verificarne l'autenticità e la validità.

Il documento attesta una delle seguenti condizioni:

- la vaccinazione contro il Covid-19,
- l'esito negativo di un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle ultime 48 ore
- la guarigione dall'infezione.

Il **Ministero della Salute** rilascia la Certificazione verde COVID-19 sulla base dei dati trasmessi dalle **Regioni e Province Autonome** relativi alla vaccinazione, alla negatività al test o alla guarigione dal COVID-19.

L'emissione della Certificazione viene **notificata via posta elettronica o SMS**.

Riceverai l'email da "Ministero della Salute" (noreply.digitalcovidcertificate@sogei.it) o il messaggio SMS da "Min Salute".

Ricevuto il messaggio SMS puoi procedere a scaricare la certificazione **accedendo a una delle quattro piattaforme digitali dedicate**:

- sul sito dedicato;
- sul sito del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale, con le modalità previste da ciascuna Regione;
- sull'App Immuni;
- sull'App IO.

Il **sito dedicato** permette di scaricare la propria certificazione in due modalità: **con Tessera Sanitaria** oppure **con un'identità digitale**.

Nel primo caso è necessario inserire:

- Le ultime otto cifre della tessera sanitaria,
- La data di scadenza della tessera,
- Un codice identificativo che può essere: il codice inviato tramite email o SMS; il codice univoco nazionale del tampone (CUN); il numero elettronico del referto del tampone (NRFE); il codice univoco del certificato verde (NUCG).

• La lingua in cui si vuole la certificazione (italiano – inglese; italiano – inglese e tedesco; italiano – inglese e francese).

Nel secondo caso l'accesso può avvenire tramite SPID o CIE.

In alternativa al portale è possibile ottenere la certificazione dal sito del proprio **Fascicolo Sanitario Elettronico** o attraverso l'App **Immuni** o l'**App IO**.

Con l'App IO tutto sarà molto più semplice. Gli utenti dell'applicazione che lo desiderano (sia che già usino l'app o che intendano scaricarla) senza fare alcuna richiesta riceveranno una notifica sul proprio dispositivo mobile ogni volta che sarà disponibile una certificazione a loro intestata e potranno visualizzarla direttamente aprendo il messaggio in app.

Anche l'App Immuni si è aggiornata. Potrai pertanto acquisire la Certificazione verde COVID-19 attraverso l'apposita sezione "*EU digital COVID certificate*" visibile nella schermata iniziale della APP. La Certificazione verde COVID-19 viene mostrata a video e il QR code salvato nel dispositivo mobile in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

In caso di difficoltà o indisponibilità nell'uso di strumenti digitali, è possibile recuperare il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la **Tessera Sanitaria** e con l'aiuto di un intermediario: **medico di medicina generale**, **pediatra di libera scelta**, **farmacista**, che hanno accesso al sistema Tessera Sanitaria.

L'emissione della Certificazione è **gratuita** per tutti, disponibile in italiano e in inglese e, per i territori dove vige il bilinguismo, anche in francese o in tedesco.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l'applicazione mobile **VerificaC19**, sviluppata dal Ministero della Salute per il tramite di SOGEI. Alla verifica sono deputati:

- I pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni;
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo;
- I titolari delle **strutture ricettive** e dei pubblici esercizi per l'accesso dei quali è previsto il possesso della certificazione;
- Il proprietario di luoghi o locali presso i quali si svolgono **eventi** e attività per partecipare ai quali è richiesto il possesso della certificazione;
- I vettori aerei, marittimi e terrestri;
- I gestori delle strutture che erogano **prestazioni socio-sanitarie** per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, è richiesto il possesso della certificazione, come ad esempio le RSA.

Nel sito Ufficiale dedicato alla certificazione viene precisato che tutte le certificazioni associate alle vaccinazioni effettuate **saranno rese disponibili entro il 28 giugno**, sui quattro canali digitali indicati sopra.

Se hai ricevuto via sms o email il codice per avvenuta vaccinazione, test negativo o la guarigione da COVID-19 puoi già scaricare la Certificazione verde:

LINK:

Per accedere al sito ufficiale dedicato clicca qui.

LINK:

Per accedere al sito ufficiale dedicato tramite SPID o CIE o CNS, clicca qui.

I TNK.

Per accedere al sito ufficiale del Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale clicca qui.

LINK:

Per accedere al sito ufficiale dell'App Immuni clicca qui.

LINK:

Per accedere al sito ufficiale dell'App IO clicca qui.

LINK:

Per scaricare un video illustrativo clicca qui.

LINK:

Per scaricare un opuscolo riassuntivo clicca qui.

I INK:

Per consultare le FAO pubblicare sul sito dedicato clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE Repubblica italiana *I provvedimenti scelti per voi* (dal 14 al 21 Giugno 2021)

1) Decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82: Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno 2021).

I INK.

Per scaricare il testo del D.L. n. 82/2021 clicca qui.

2) Decreto Legislativo 25 maggio 2021, n. 83: Recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni. (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

3) Decreto 30 aprile 2021: Piattaforma incassi per le Amministrazioni dello Stato. (Gazzetta Ufficiale n. 141 del 15 giugno 2021).

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

4) D.P.C.M. 17 giugno 2021: Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno 2021).

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

Unione europea I provvedimenti scelti per voi

1) Raccomandazione (UE) 2021/946 della Commissione del 3 giugno 2021 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per un approccio coordinato verso un quadro europeo relativo a un'identità digitale. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 210 del 14 giugno 2021).

LINK:

Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.

2) Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 211 del 15 giugno 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del regolamento (UE) 2021/953 clicca qui.

3) Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19. (Testo rilevante ai fini del SEE). (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 211 del 15 giugno 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del regolamento (UE) 2021/954 clicca qui.

4) Raccomandazione (UE) 2021/961 del Consiglio del 14 giugno 2021 che modifica la raccomandazione (UE) 2020/1475 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19. (Testo rilevante ai fini del SEE) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 211 del 15 giugno 2021).

LINK:

Per scaricare il testo della raccomandazione (UE) 2021/961 clicca qui.

5) Decisione di esecuzione (UE) 2021/974 della Commissione del 9 giugno 2021 recante approvazione dei programmi nazionali modificati volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 4021] (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 215 del 17 giugno 2021).

LINK:

Per scaricare il testo della decisione (UE) 2021/974 clicca qui.